

# ***Detassazione Retribuzione di Produttività***

Roma, 23 maggio 2014

UNINDUSTRIA

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati

studio di consulenza  
tributaria e legale



*Carlo Dori*

## Detassazione Retribuzione di Produttività

Tale misura fu introdotta nel 2008 con lo scopo di ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti prevedendo l'applicazione di una imposta sostitutiva del 10% in favore di somme corrisposte a fronte di:

- Lavoro straordinario
- Lavoro supplementare ovvero somme corrisposte in funzione di clausole elastiche a dipendenti Part Time
- Incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di redditività, competitività legati all'andamento economico dell'impresa



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Successivamente, per l'anno 2009, il legislatore ha confermato il beneficio fiscale solo con riferimento alle somme corrisposte "in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di redditività, competitività, legati all'andamento economico dell'impresa.

Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria fornì, con riferimento a tali somme, una interpretazione estensiva ricomprendendo in esse oltre ai bonus, premi, una tantum – purchè **correlate** ad incremento di redditività, produttività ed efficienza – anche altre somme quali lavoro straordinario, notturno, festivo, reperibilità etc.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

L'Amministrazione Finanziaria precisò che il datore di lavoro è chiamato a fornire prova della correlazione tra la corresponsione ed i "risultati positivi".

Si disse che tale prova poteva essere rappresentata da una comunicazione inviata al dipendente nella quale si individuavano le motivazioni che giustificavano la corresponsione.

Con circolare 49/E del 11/07/08 venne precisato che le indennità *"non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purchè documentabili (ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore con la motivazione della somma corrisposta)"*.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

L'impianto è rimasto sostanzialmente invariato nel 2010.

A decorrere dall'anno 2011 il legislatore ha ristretto l'ambito oggettivo alle sole somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali purché correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa ovvero ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Pertanto, da tale data il beneficio fiscale non è più subordinato alla sola "produttività", ma anche alla previsione da parte di accordi o contratti, collettivi territoriali o aziendali.

Sulla base di tale impostazione risultano esclusi dal beneficio, gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

L'Agenzia delle Entrate, sul putno è intervenuta con la Circolare Ministeriale del 14 febbraio 2011, n. 3/E, nella quale, oltre a confermare quanto sopra, si è espressa in merito alla forma e contenuto degli accordi e contratti collettivi cui la legge fa riferimento precisando che *“per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma e come ribadito dalla giurisprudenza di cassazione non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fondi del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione”*.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

*La medesima circolare precisava inoltre che "stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore che, non di rado, sono appositamente intervenuti per rendere operativa la disposizione in esame, nulla vieta la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche sono aziendali (nella più ampia accezione sopra ricordata) che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc) al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura.*



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Si arriva all'anno 2013 con ulteriore "restyling".

La misura è stata prorogata con Legge 228/2012, art. 1, comma 481 ed il decreto attuativo (DPCM 22 gennaio 2013 - G.U. n. 75 del 29/3/13) ne ha definito le modalità pratiche.

L'erogazione delle somme deve avvenire *"in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale [...] da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda"*.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Per **retribuzione di produttività** si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Ci si riferisce a quelle **“voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva e suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa”**.

Le suddette voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Con riferimento alla qualità e/o alla innovazione il Ministero del Lavoro ha precisato che tali indicatori non costituiscono necessariamente una fotografia di un incremento del fatturato aziendale ma è sufficiente che siano comunque suscettibili di una contabilizzazione da parte dell'impresa.

Nello specifico gli importi che possono essere incerti nel loro ammontare e nella loro corresponsione, devono fare riferimento ad uno o più degli indicatori quantitativi previsti purché servano a remunerare un lavoro che porti ad un **miglioramento della produttività**, anche nel senso di **maggior efficienza**.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Tra le esemplificazioni del Ministero del Lavoro rientrano:

- l'andamento del **fatturato**;
- la **soddisfazione della Clientela**;
- la **riduzione dei costi di produzione**;
- l'adozione di particolari **regimi orari** (in quest'ultima ipotesi la detassazione si estende anche alle quote orarie ed alle maggiorazioni).



## Detassazione Retribuzione di Produttività

L'obiettivo della maggior produttività, perseguito dagli accordi territoriali o aziendali, può essere raggiunto per esempio attraverso:

- Modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
- Modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad esempio lavoro domenicale o festivo), e/o orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali e/o al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Tale riorganizzazione del lavoro può avvenire o con l'introduzione di misure del tutto nuove (turnazioni, orari multiperiodali, ...) o attraverso una diversa modulazione della flessibilità già prevista dal contratto nazionale.

Tali misure non dovranno, quindi, costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto nazionale applicato in azienda, **ma un elemento di novità per le aziende che le applicheranno.**



## Detassazione Retribuzione di Produttività

**L'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo**, aziendale o territoriale, al quale è data esecuzione.

Ad esempio: per un contratto sottoscritto il 1° giugno sarà possibile applicare la tassazione sostitutiva solo a partire da tale mese, senza la possibilità di far retroagire l'efficacia delle previsioni collettive.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

In via **alternativa** il decreto introduce una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, ad integrazione o in sostituzione della precedente, comprendendo le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:



## Detassazione Retribuzione di Produttività

- a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;



## Detassazione Retribuzione di Produttività

- c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Il Ministero fornisce il seguente esempio:

“introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive” – **area di intervento a)**

“unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture” – **area di intervento b)**

“nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale” – **area di intervento d)**

Le due tipologie di retribuzione possono coesistere nel contratto collettivo **e la detassazione non è condizionata dai risultati effettivamente conseguiti dall’Azienda.**



## Detassazione Retribuzione di Produttività

### Anno 2014

In data *29 aprile 2014* è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 19 febbraio 2014 attuativo della "detassazione sulla retribuzione di produttività" **per l'anno 2014.**

Il Decreto, ad eccezione dell'incremento ad **Euro 3.000** (nel 2013 era pari ad Euro 2.500) del limite massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare della detassazione, conferma in toto le disposizioni dello scorso anno.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

E' confermato che il beneficio spetta alle sole somme corrisposte in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

E' confermata l'esclusione per le aziende non aderenti ad associazioni di categoria e quelle i cui dipendenti non hanno rappresentatività sindacale (RSA o RSU).

Per le aziende prive di Rappresentatività i contratti possono essere sottoscritti con i "territoriali".



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Quindi:

1. Deve essere sottoscritto da organizzazioni che siano in possesso del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda (quindi sia RSA che RSU);
2. Può essere sottoscritto, in assenza di rappresentanze sindacali in azienda, con associazioni dei lavoratori a livello territoriale;
3. **Non possono essere considerati eventuali Contratti Collettivi Nazionali.**



## Detassazione Retribuzione di Produttività

I "punti chiave" (confermati) della norma sono:

- Imposta del 10% in luogo della tassazione ordinaria sulle somme in possesso dei requisiti di forma e di sostanza per poter beneficiare della misura;
- Conseguimento, nell'anno 2013 da parte del beneficiario, di un reddito lordo da lavoro dipendente non superiore ad Euro 40.000,00, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva;
- Ai fini del limite reddituale di cui sopra deve essere considerato anche il reddito da lavoro dipendente percepito per attività svolte all'estero;



## Detassazione Retribuzione di Produttività

- Sono esclusi i redditi assoggettati a tassazione separata;
- L'importo massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare della detassazione è pari ad **Euro 3.000,00** lordi nel corso dell'anno 2014.
- Tale limite reddituale deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d'imposta ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Quindi la ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali.

Nel caso di contribuzione a carico del dipendente pari al 9.19% si avrà, ad esempio:

$$€ 3.303,00 * 9.19\% = € 303,00 \text{ (contributi)}$$

$$€ 3.303,00 - 253,00 = € 3.000,00 \text{ (detassabili)}$$

Si considerano percepite nel periodo d'imposta 2014 le somme corrisposte fino al 12 gennaio 2015 (cd "cassa allargata").



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Non possono essere assoggettate all'imposta sostitutiva le retribuzioni di produttività nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base di retribuzioni convenzionali per attività svolta all'estero (art. 51, comma 8-bis del Tuir).

L'imposta sostitutiva spetta, oltre che ai lavoratori che nel 2013 non hanno avuto redditi di lavoro dipendente, anche a quelli che sempre nel 2013 erano senza alcun reddito.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Così come per il 2013, il beneficio è subordinato al deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente degli accordi aziendali ovvero dei contratti collettivi aziendali cui le somme detassabili si riferiscono entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Per le intese già siglate alla data di entrata in vigore del DPCM, il termine di deposito è **“entro 30 giorni”** dall’entrata in vigore del Decreto stesso (14/5/14 - 15 gg. successivi alla pubblicazione in GU).

Per i contratti / accordi già depositati e che producono efficacia anche per il 2014 riteniamo non si renda necessario un ulteriore deposito, bensì la sola autodichiarazione..



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Il datore di lavoro dovrà allegare un'autodichiarazione di conformità volta a confermare la rispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dalla normativa in materia.

Il Ministero del Lavoro con circ. n. 15/2013 ha avuto modo di chiarire che, per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina e già depositati l'agevolazione spetta sin dal 1° gennaio dell'anno.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Accordo stipulato prima del 2014 e valido per  
il 2014 già depositato?

Accordo stipulato  
**prima del 2014**

**NO**

Depositare entro il 14 giugno  
2014 l'autocertificazione e  
l'accordo  
Detassazione valida per tutto  
il 2014

**SI**

Depositare entro il 14 giugno  
2014 l'autocertificazione  
Detassazione valida per tutto  
il 2014

Accordo stipulato nel 2014 (prima del  
14/06/2014) già depositato?

Accordo stipulato  
**tra il  
01/01/2013 e  
il 14/06/2014**

**NO**

Depositare entro il 14 giugno  
2014 l'autocertificazione e  
l'accordo  
Detassazione valida dalla  
firma dell'accordo

**SI**

Depositare entro il 14 giugno  
2014 l'autocertificazione  
Detassazione valida dalla  
firma dell'accordo



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Accordo stipulato dal 14 giugno 2014  
contenente autocertificazione?

Accordo stipulato  
**dal 14/06/2014**

**NO**

Depositare entro 30 giugno  
dalla firma l'autocertificazione  
e l'accordo  
Detassazione valida dalla  
firma dell'accordo

**SI**

Depositare entro 30 giorni  
dalla firma  
Detassazione valida dalla  
firma dell'accordo



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Il sostituto d'imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD 2014 (in relazione al rapporto di lavoro intercorso per l'intero anno 2013).

Se il sostituto d'imposta non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2014 o l'ha rilasciato per un periodo inferiore all'anno, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2013.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2013 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

E' opportuno che le aziende informino i propri collaboratori sull'operatività della tassazione agevolata in modo di permettere agli stessi di fornire la documentazione necessaria ad una corretta applicazione dell'imposta sostitutiva.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Il dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui:

- nel corso del 2013, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di euro 40.000;
- nel corso del 2014 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 3.000.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Il lavoratore può, pur nei casi in cui il sostituto d'imposta sia direttamente tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, **rinunciare al regime sostitutivo**, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro.

A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l'intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il sostituto d'imposta ricorrendone i presupposti, procede all'applicazione dell'imposta sostitutiva.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, comunicandolo al dipendente.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

Il Datore di Lavoro sostituto d'imposta dovrà eseguire il calcolo ed il versamento dell'imposta sostitutiva seguendo alcuni criteri generali.

- **Il dipendente è stato in forza per tutto il 2013 presso il sostituto d'imposta:** applica automaticamente la detassazione.
- **Il dipendente non è stato in forza per tutto il 2013, o è stato assunto nel 2014 o non ha percepito redditi da lavoro dipendente nel 2013:** applica la detassazione sulla base di apposita dichiarazione del dipendente sul non superamento del limite di 40.000,00 Euro e, per gli assunti nel 2013, anche di non raggiungimento del massimale detassabile presso altri datori di lavoro.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

- **Il dipendente ha superato nel 2013 i 40.000,00 Euro e/o nel 2014 ha superato il massimo detassabile:** non applica la detassazione sulla base della dichiarazione di avvenuto superamento.
- **Il dipendente rinuncia alla tassazione agevolata:** non applica la detassazione.



## Detassazione Retribuzione di Produttività

L'imposta trattenuta è versata all'erario con modello F24 secondo le ordinarie modalità.

Il codice tributo da utilizzare è 1053 (codici diversi per Regioni Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta). Ris. 287/E del 08/07/08.

I codici tributo sono esposti nella sezione "erario" nella colonna "importi a debito versati".

Nella casella "mese di riferimento" va indicato il mese in cui il sostituto effettua la trattenuta.

Nella casella "anno di riferimento" va indicato l'anno di imposta cui si riferisce il versamento.

E' possibile la compensazione (DPR 445/97)

I Modelli CUD/2014 e 770/2014 dovranno recepire le informazioni relative alla detassazione.

